Ministero dell' Istruzionee Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "PIERO ANGELA"
Civitella San Paolo
inclusi i plessi scolastici dei Comuni di Sant'Oreste - Nazzano – Filacciano – Ponzano Romano – Torrita Tiberina – Civitella San Paolo
Ambito Territoriale 12 dellaProvincia di Roma
Sede di Dirigenza e Segreteria : Via Aldo Moro, 2 – Civitella S. Paolo (RM)
☎ *0765 335080*
Cod. Mecc. RMIC870006 - *Codice fiscale 97201060585*
✉*rmic870006@istruzione.it - rmic870006@pec.istruzione.it*
Sito web: ***www.iccivitellasanpaolo.edu.it***

Civitella San Paolo, 19 novembre 2026

A tutti i Docenti in servizio presso questo Istituto Comprensivo

p.c. DSGA e AAMM addetta al personale

Albo e Sito

Oggetto : Diffusione nota MIM prot. 117252 del 18 /11/2026 relativa alla richiesta e programmazione delle ferie fruite dal personale scolastico.

In merito alla nota che si allega in copia , si avvisano le SS.LL. che questo Istituto non è in grado di monetizzare eventuali richieste di ferie non godute, pertanto, tutto il personale in servizio è invitato a programmare la richiesta delle ferie per godere dei periodi di riposo maturati, soprattutto notificandone la richiesta nei periodi consentiti dal CCNL tenuto conto che durante le giornate di regolare lezione non è possibile autorizzare più di 6 giornate di cui l'assenza, ovviamente, non potrà essere coperta da personale supplente che comporta oneri a carico dello Stato.
Alla luce del nuovo quadro normativo il Dirigente Scolastico ha il dovere di emanare una disposizione formale al personale con la quale lo stesso è invitato a programmare la fruizione dei giorni di ferie , sia quelle già maturate sia quelle ancora da maturare con specifico avviso che ***le ferie non fruite andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziarie.***

A tal proposito si raccomanda ai soggetti in indirizzo di prendere visione integrale della nota allegata.

Il DSGA e l'AAMM procederanno agli opportuni controlli in base alle richieste di ferie già pervenute e godute dal personale interessato.

Tuttavia, si procederà al rinnovo della modulistica con la quale il personale dovrà inviare le richieste di ferie al protocollo contenente le informazioni prescritte, inclusa la dichiarazione dei periodi di ferie già fruiti durante il corso dell'anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana CASCELLI

m_pi.AOODRLA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0117252.18-11-2026.h.11:03

Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio V

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche del Lazio

Oggetto: ferie del personale scolastico e monetizzazione – adempimenti e indicazioni operative.

Si fa riferimento all'oggetto e precipuamente al D.L. 7 agosto 2026, n. 144, concernente *Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile*, convertito con modificazioni dalla L. 5 ottobre 2026, n. 174, con il quale il legislatore ha profondamente riformulato la disciplina in materia di monetizzazione e fruizione delle ferie non godute nel pubblico impiego, recependo gli orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della giurisprudenza amministrativa e costituzionale più recente.

L'art. 1, comma 1, modificando l'art. 5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 135) così dispone in merito alla gestione delle ferie del personale: "*...Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non* comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di *lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie*
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".

Prioritariamente si richiama l'articolo 1, commi 54-56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di bilancio 2013), ai sensi del quale il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di

Via Frangipane, 41 – 00184 Roma – Tel. 06 7739.22238-2239-2289
Sito Web: https://www.usrlazio.it PEO: drla.ufficio5@istruzione.it PEC: drla@postacert.istruzione.it
Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRLA - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: 6IX9E7 per la contabilità generale, KCZQBQ per quella ordinaria, C.F.: 97248840585

sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici regionali, con esclusione di quelli destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative. Per i supplenti brevi e saltuari e per i docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la monetizzazione resta possibile nei limiti della differenza tra le ferie spettanti e i giorni nei quali era consentito fruirne.

La nuova disciplina introduce, pertanto, un sistema incentrato sulla responsabilità organizzativa del datore di lavoro e sull'effettiva possibilità per il dipendente di godere dei periodi di riposo maturati.

Tale responsabilità assume particolare rilievo nell'ambito delle Istituzioni scolastiche, nelle quali la programmazione della fruizione delle ferie deve necessariamente tenere conto della specificità delle diverse categorie di personale, del calendario scolastico, delle attività istituzionali e delle esigenze di continuità del servizio.

Alla luce del nuovo quadro normativo il Dirigente scolastico ha il dovere di trasmettere tempestivamente una comunicazione formale al personale con la quale il personale stesso è invitato a programmare la fruizione dei giorni di ferie – sia quelle già maturate sia quelle ancora da maturare – ed è espressamente informato che le ferie, se non fruite, *"andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria"*. Il dipendente, infatti, perde il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto (cd. indennità sostitutiva) qualora la mancata fruizione dei giorni di ferie maturati sia conseguenza di una scelta consapevole e deliberata del lavoratore.

Tale conseguenza, tuttavia, non può considerarsi automatica per il solo fatto che il dipendente non abbia presentato una richiesta di ferie o non abbia provveduto autonomamente alla relativa programmazione. È necessario, infatti, che l'Amministrazione dimostri di aver concretamente garantito al lavoratore la possibilità di fruire delle ferie, di averlo formalmente e tempestivamente invitato a esercitare tale diritto e di averlo adeguatamente informato delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione.

L'Amministrazione, in sostanza, è tenuta a documentare di aver adempiuto agli obblighi di informazione tramite un invito formale al dipendente e di aver adottato le misure organizzative necessarie a consentire l'effettivo godimento delle ferie, dimostrando così che la mancata fruizione dei giorni di ferie maturati sia dipesa esclusivamente da una scelta consapevole del dipendente medesimo.

Il Dirigente scolastico, pertanto, è tenuto a formulare un invito formale e tempestivo al personale volto alla fruizione delle ferie nei periodi in cui ciò sia consentito dalla disciplina contrattuale ed è necessario che tale adempimento venga effettuato tramite una comunicazione formale agli interessati.

Tale istituto, ossia quello dell'invito formale, richiede che il dipendente sia posto nelle condizioni di scegliere e programmare l'assenza e deve recare l'espresso avviso che l'eventuale mancata fruizione per inerzia o scelta imputabile al dipendente comporterà la perdita delle ferie e del diritto alla monetizzazione alla cessazione del rapporto.

Si raccomanda ai Dirigenti scolastici di verificare l'effettiva avvenuta ricezione dell'avviso da parte degli interessati acquisendo agli atti apposita ricevuta e di conservare nel fascicolo personale di ciascun dipendente tutta la documentazione al riguardo (invito formale e successiva notifica) muniti di apposito protocollo, al fine di poter assolvere all'onere della prova richiesto dalla normativa vigente.

Al fine di prevenire contenziosi, esborsi anomali a carico del bilancio dello Stato, tutelare la spesa pubblica e garantire il benessere organizzativo, nonché evitare profili di responsabilità amministrativa e disciplinare, si raccomanda alle SS.LL. di attuare quanto di competenza tenendo in considerazione le indicazioni fornite con la presente nota.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché siano adottate tutte le misure organizzative necessarie a garantire la piena attuazione della disciplina vigente in ordine alla fruizione dei periodi di ferie del personale scolastico e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Francesco Ruben Crivella

Francesco Ruben Crivella
Ministero dell'Istruzione e del merito 17.11.2026 15:43:49